

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1587/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1971

relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero  
destinata al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/69 <sup>(4)</sup>, prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1551/71 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il 19 luglio 1971 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 7.000 tonnellate di cereali grezzi, al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1971/1972, a favore dei rifugiati bengali in India ;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali in Belgio risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, ed in particolare ad acquistare i prodotti sul mercato della Comunità ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa ;

considerando che è comunque opportuno domandare all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato l'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al Comitato internazionale della Croce Rossa, di 4.636 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio in una partita (Partita n. 1).
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo dalla Comunità nei porti di cui all'allegato.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, dall'aggiudicatario, in sacchi di cotone della capienza massima di 50 chilogrammi netti.
6. I sacchi di cotone recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa : « Wheat Flour » seguita dalle parole « Gift of the European Community ».

*Articolo 2*

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 9 agosto 1971.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 9 agosto 1971, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 2.

*Articolo 3*

Per la gara, il concorrente dovrà tener conto del valore dei sottoprodotti che gli apparterranno.

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

*Articolo 4*

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

*Articolo 5*

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto, essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 6. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

*Articolo 6*

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, alle caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,7 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura al Comitato internazionale della Croce Rossa, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

Farina di frumento tenero:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,7 % rapportato alla sostanza secca.

*Articolo 7*

1. L'organismo d'intervento del Regno del Belgio è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti ai bandi di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

## ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di carico da rispettare/giorno	Tonnellaggio da mettere in fob
1	Antwerpen/Gent	150 t « shift »	4.636